

Giovanni De Rosa
Notaio

Repertorio n. 5.441

Raccolta n. 3.174

----- ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il ventinove settembre duemilasedici -----

----- 29 settembre 2016 -----

in Giulianova, nel mio studio, alla via XXIV Maggio n. 30. ---

Avanti a me GIOVANNI DE ROSA Notaio alla residenza di Giulia-

novana, iscritto presso il Collegio Notarile di Teramo -----

----- assistito da -----

- BARLAFANTE MONIA, nata a Roseto degli Abruzzi (TE), il 9
settembre 1972, ivi residente, in via Ciro Romualdi n. 89; e -

- DI NICOLA MARCELLO, nato a Giulianova (TE), il 14 maggio
1979, residente a Roseto degli Abruzzi (TE), in via Defense
n. 3, -----

testimoni aventi i requisiti di legge come dichiarano -----

----- SI SONO COSTITUITI -----

- DI GIOVINE ITALO, cittadino italiano, nato a Termoli (CB),
il 19 gennaio 1960, residente a Teramo (TE), in via Stazio n.
17, codice fiscale: DGV TLI 60A19 L113H, il quale dichiara di
essere privo della vista, ma di saper e poter sottoscrivere; -

- DE MATTEIS CORRADO, cittadino italiano, nato a Tivoli (RM),
il 15 settembre 1962, residente a Giulianova (TE), in via Ci-
mabue n. 1, codice fiscale: DMT CRD 62P15 L182A; -----

- MELLOZZI MARCELLO, cittadino italiano, nato ad Ascoli Pice-
no (AP), il 30 luglio 1966, residente a Giulianova (TE), in
via delle Grazie n. 10, codice fiscale: MLL MCL 66L30 A462G; -

- MAIELLO ANTONIO, cittadino italiano, nato ad Afragola (NA),
il 12 dicembre 1967, residente a Forio (NA), in via Citronia
n. 76, codice fiscale: MLL NTN 67T12 A064B; -----

- CERASI EMIDIO, cittadino italiano, nato a Sassuolo (MO), il
25 marzo 1969, residente a Giulianova (TE), in via Salerno n.
12, codice fiscale: CRS MDE 69C25 I462Z; -----

- CERASI STEFANIA, cittadina italiana, nata a Giulianova
(TE), il 22 marzo 1976, ivi residente, in via Salerno n. 12,
codice fiscale: CRS SFN 76C62 E058Q; -----

- BUONO RAUL, cittadino italiano, nato a Callao (Perù), il 13
agosto 1978, residente a Ischia (NA), in via delle Ginestre
n. 17, codice fiscale: BNU RLA 78M13 Z611M; -----

- RAMONTI VALERIA, cittadina italiana, nata a Giulianova
(TE), il 18 febbraio 1988, residente a Tortoreto (TE), in via
Cavour n. 23, codice fiscale: BMN VLR 88B58 E058Y; -----

- SACCHETTI GABRIELLA, nata a Morro d'Oro (TE), il 3 maggio
1962, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui
infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nel-
la propria qualità di Amministratore Unico e legale rappre-
sentante della società cooperativa: -----

-- "COOPERATIVA SOCIALE C.O.S. NUOVI SERVIZI (COOPERATIVA O-
PERATORI SOCIALI) A R.L. ONLUS, con sede a Giulianova (TE),
in via Marcozzi n. 10, avente codice fiscale, partita I.V.A.
e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Teramo:

00303220677, n.ro REA: TE-75674 (iscritta con il n.ro A146239, in data 27 aprile 2005, all'Albo delle Società Cooperative - Sezione: Cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti - Categoria: Cooperative sociali) - società costituita in Italia in data 18 settembre 1981 -, a quanto infra autorizzata dal vigente statuto sociale. -----
Detti costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, -----

----- c o n v e n g o n o -----

----- - **Articolo 1** - -----

----- **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE** -----

E' costituita tra i signori **DI GIOVINE ITALO, DE MATTEIS CORRADO, MELLOZZI MARCELLO, MAIELLO ANTONIO, CERASI EMIDIO, CERASI STEFANIA, BUONO RAUL, BAMONTI VALERIA**, e la società "**COOPERATIVA SOCIALE C.O.S. NUOVI SERVIZI (COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI) A R.L. ONLUS**", ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, una società cooperativa, denominata: -----

----- "**S.F.L. Prospettive - Società cooperativa sociale**". -----

Con la precisazione che S.F.L. sta per sociale, formazione e lavoro. -----

Dichiarano i soci che i sig.ri **DI GIOVINE ITALO, CERASI EMIDIO** e **CERASI STEFANIA** rivestono la condizione di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della citata legge 381/91, per cui sussistono i requisiti previsti da tale norma richiamata.

----- - **ARTICOLO 2** - -----

----- **SEDE SOCIALE E INDIRIZZO** -----

La società ha sede legale nel Comune di Tortoreto (TE). -----
Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, i costituiti dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in via Botticelli n. 4. -----

----- - **ARTICOLO 3** - -----

----- **OGGETTO SOCIALE** -----

La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività analiticamente indicate all'articolo 8 (otto) dello Statuto Sociale, a cui si fa espresso rinvio. -----

----- - **ARTICOLO 4** - -----

----- **DURATA** -----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento ritualmente deliberati dall'assemblea dei soci.


----- - **ARTICOLO 5** - -----

----- **CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI** -----

Il capitale sociale è ripartito in quote di partecipazioni. Ciascuno dei componenti sottoscrive qui all'atto, mediante conferimento in denaro, una quota di partecipazione del valore di euro 50,00 (cinquanta). -----

Il totale dei conferimenti ammonta quindi complessivamente ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta). -----

I componenti dichiarano che dette somme sono già state versate prima d'ora, in contanti, nelle casse sociali; gli stessi,



pertanto, si danno reciprocamente atto che il capitale sociale è interamente versato, e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti. -----

----- **ARTICOLO 6** -----

----- **ESERCIZI SOCIALI** -----

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2016 (duemilasedici). -----

----- **ARTICOLO 7** -----

----- **STATUTO SOCIALE** -----

La società sarà regolata dalle disposizioni del presente atto costitutivo e da quelle dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale. -----

----- **ARTICOLO 8** -----

----- **AMMINISTRAZIONE** -----

Viene stabilito che la società sia amministrata, per i primi 3 (tre) esercizi sociali, da un Consiglio di Amministrazione, composto da numero 3 (tre) membri, nominati nelle persone dei signori BAMONTI VALERIA, MAIELLO ANTONIO e MELLOZZI MARCELLO, sopra generalizzati, tutti soci cooperatori, che accettano la carica, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. -----

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominata la sig.ra BAMONTI VALERIA, sopra generalizzata, che accetta la carica. -----

----- **ARTICOLO 9** -----

----- **MANDATI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO** -----

L'organo amministrativo eletto, è delegato ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto, tutte le eventuali modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese ed a provvedere all'iscrizione nell'apposito albo previsto dalla legge. -----

----- **ARTICOLO 10** -----

----- **SPESE** -----

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad euro 1.000,00 (mille). -----

Del presente atto, unitamente all'allegato, ho dato lettura, in presenza dei testimoni, ai costituiti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano. -----


In parte scritto con sistema elettronico, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, in parte scritto di mia mano, occupa fogli due per pagine sette. -----

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti dieci (h. 19:10). --

F/to: Di Giovine Italo -----

De Matteis Corrado -----

Marcello Mellozzi -----
Antonio Maiello -----
Cerasi Stefania -----
Cerasi Emidio -----
Buono Raul -----
Bamonti Valeria -----
Gabriella Sacchetti -----
Monia Barlafante teste -----
Marcello Di Nicola teste -----
Giovanni De Rosa notaio (vi è sigillo) -----



----- **ALLEGATO "A" REPERTORIO N. 5.441/3.174** -----

----- **S T A T U T O** -----

----- della società cooperativa -----

----- **"S.F.L. Prospettive - Società cooperativa sociale"**. -----

----- **TITOLO I** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** -----

Art. 1 - Denominazione. -----

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381,
una società cooperativa denominata: -----

----- **"S.F.L. Prospettive - Società cooperativa sociale"**. -----

Con la precisazione che S.F.L. sta per sociale, formazione e
lavoro. -----

Art. 2 - Sede. -----

2.1. La società ha sede nel Comune di Tortoreto (TE), all'in-
dirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso
il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposi-
zioni di attuazione del codice civile. -----

2.2. Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agen-
zie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi
e termini di legge. -----

Art. 3 - Domicilio dei soci. -----

3.1. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro
rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli ef-
fetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. -----

3.2. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio
domicilio. In mancanza di tale comunicazione resta fermo il
domicilio risultante ai sensi di legge. -----

Art. 4 - Durata. -----

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) di-
cembre 2050 (duemilacinquanta). -----

----- **TITOLO II** -----

----- **NORME APPLICABILI** -----

Art. 5 - Rinvio. -----

Alla presente cooperativa si applicano: -----

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema
di cooperative sociali nonché, in quanto compatibili con la
suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coope-
rativa stessa opera ed, in particolare, le disposizioni della
legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, rela-
tive alla posizione dei soci lavoratori; -----

- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa so-
ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-
cembre 1997 n. 460; -----

- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le
norme del codice civile relative alle società cooperative; ---

- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del
codice civile ed, in quanto compatibili, le disposizioni sul-
la società a responsabilità limitata. -----

----- **TITOLO III** -----

----- REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' -----

Art. 6 - Clausole non lucrative. -----

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile: -----

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; -----
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

----- TITOLO IV -----

----- SCOPO - OGGETTO -----

Art. 7 - Scopo. -----


7.1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso: -----

- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, -----
- b) lo svolgimento delle attività di cui all'art. 8 del presente Statuto finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della medesima legge 381/1991, nonché di ogni altra disposizione statale, regionale, comunitaria, che comunque favorisca l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, tali definite per legge. -----

7.2. La cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'opportunità dignitosa di inserimento lavorativo. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. -----

7.3. La cooperativa persegue mediante lo svolgimento coordinato e funzionale delle attività entrambi gli scopi statutari enunciati dall'art. 1, lettera a) e b) della legge 381/1991, assicurando la netta separazione delle relative gestioni contabili. -----

7.4. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci possono in-



staurare con la cooperativa rapporti di lavoro nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci saranno disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa può svolgere, altresì, la propria attività anche con terzi non soci. -----

La cooperativa, inoltre, intende avvalersi del riconoscimento di Ente Ausiliare per l'alcoolismo e le tossicodipendenze concesso dalla Cooperativa Sociale COS Nuovi Servizi (codice fiscale: 00303220677), ottenuto con decreto n. 655 del 29 dicembre 1999 ai sensi della L.R. n. 28 del 21 luglio 1993 e successive modifiche. -----

Art. 7.5. La cooperativa è retta dal principio della mutualità prevalente, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e delle legge vigenti in materia di cooperazione. -----

In particolare, la cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica: -----

- ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale; -----

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi. -----

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). -----

Art. 8 - Oggetto sociale. -----

8.1. La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci operatori, ha per oggetto: -----

A) ai sensi dell'all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 381/91: -----

- progettazione e gestione di servizi di tipo socio assistenziale e sanitario relativamente (a titolo esemplificativo e

non esaustivo) a: servizio di assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili; assistenza scolastica qualificata e/o di base; gestione centri residenziali e semi residenziali per anziani, minori, disabili, tossicodipendenti e persone con dipendenze patologiche da stili comportamentali insani; accoglienza e inclusione sociale per immigrati, e/o rifugiati politici, donne vittime di violenza, detenuti ed ex detenuti, donne detenute con minori a carico, soggetti vittime di tratta. Servizio di sviluppo e gestione di centri di ascolto per persone con problemi di disabilità mentale, sviluppo di attività di auto aiuto per familiari di persone con problemi di devianza, di dipendenza patologica, di disabilità fisica, sensoriale e psichica. Prevenzione nel campo del disagio minorile, nel campo delle dipendenze patologiche nel campo dell'esclusione sociale in genere. Orientamento, consulenza, informazione, sostegno e accompagnamento in particolare a favore di soggetti deboli e dei nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari attività di strada, allestimento e gestione di Drop-In. Ricerca, progettazione, informazione riqualificazione ed aggiornamento per i propri operatori nell'ambito delle attività socio sanitarie ed educative; prevenzione e promozione sociale del proprio territorio locale; promozione e gestione di soggiorni climatici, di colonie estive per minori, di attività educative scolastiche e sostegno scolastico, di vacanze/studio/educative, per minori e/o adulti. La gestione di tutti i servizi educativi per la prima infanzia (quali asili, asili nido, piccoli nidi familiari, nidi aziendali) e comunque tutte quelle attività che concorrono alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sociali del territorio. -----

B) ai sensi dell'all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 381/91: -----

- inserimento lavorativo, di norma in qualità di soci-lavoratori o anche non soci, di persone svantaggiate quali invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti ed ex, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive



modificazioni. -----

L'obiettivo è il perseguimento delle migliori condizioni morali e materiali dei soci dei lavoratori, e delle loro famiglie attraverso la gestione dei seguenti servizi: gestione e promozione di attività agricole, commerciali, industriali e di servizi. In particolare, a scopo esemplificativo, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività: -----

a) erogazione di beni e servizi a privati (imprese e non) ed enti pubblici, quali ad esempio Regioni, Province e Comuni ed e amministrazioni penitenziarie, come previsto dal Regolamento di esecuzione del D.P.R. 230 del 30/06/2000; -----

b) attività di lavorazione del legno, di costruzione e ristrutturazione di piccola edilizia, di manutenzione di immobili e di facchinaggio; -----

c) realizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e private, giardinaggio, gestione e custodia di impianti sportivi, gestioni di parcheggi e autorimesse ed ogni altra attività simile o complementare o accessoria a quelle sopra indicate; -----

d) produzione, lavorazione, confezionamento di manufatti in genere, sia in proprio che in conto a terzi, nonché prodotti derivanti da attività lavorative partecipanti all'attività sociale ottenuti in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non; -----

e) conduzione di aziende agricole e di silvicoltura nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, comprese la confezione, la trasformazione e la vendita dei prodotti ottenuti dalle colture; -----

f) gestione di centri accreditati alla formazione professionale al collocamento lavorativo, all'orientamento e all'incrocio domanda offerta, sia per tutti i cittadini che in particolare per soggetti sopra indicati. Gestione di sportelli carcere lavoro in collaborazione con le amministrazioni penitenziarie del territorio nazionale; -----

g) gestione di poli museali, attività di divulgazione culturale, gestione e organizzazione di seminari e convegni, digitalizzazione e archiviazione per enti pubblici e/o privati; --

h) attività editoriali attraverso stampa e audiovisivi; gestioni di attività commerciali quali bar, ristoranti, mense, stabilimenti balneari eccetera. -----

In ogni caso, non potranno essere in alcun modo compiute, le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare, quelle di mediazione e, comunque, tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società. -----

8.2. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà partecipare a gare di qualsiasi forma, genere o natura indette da enti pubblici e/o privati nelle varie forme e modalità previste dalla legge, sia direttamente che in asso-

ciazione temporanea d'impresa, nelle vesti di mandante e/o mandatario, concorrere ad aste pubbliche, a licitazioni private o ad altri tipi di appalto, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e commerciale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: -----

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale; ----

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;


3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali; -----

4) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del cod. civ.. -----

5) per lo svolgimento della propria attività, ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. -----

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera. -----

Il tutto nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti, e con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio, delle attività di cui alla legge 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Pertanto, in ogni caso, non potranno mai essere compiute, le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare, quelle di mediazione e, comunque, tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società. -----



----- TITOLO V -----

----- SOCI -----

Art. 9 - Numero e requisiti dei soci. -----

9.1. Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci: -----

a) le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. -----

b) le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

9.2. Possono far parte della cooperativa soci lavoratori, soci sovventori e soci volontari. In particolare: -----

a) sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato. Le persone svantaggiate ex art. 4 legge n. 381/1991 e s.m.i. costituiscono almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, sono socie della cooperativa stessa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142 -----

b) sono soci sovventori, come definiti dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia le persone fisiche che quelle giuridiche che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili a norma di legge, vanno a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 8. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo. -----

c) sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. -----

9.3. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione ai sensi di legge in base all'appartenenza ad una delle categorie indicate. -----

Art. 10 - Procedura di ammissione di nuovi soci. -----

10.1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto all'organo amministrativo al quale spetta ogni determinazione in merito. La semplice presentazione della domanda non comporta alcun diritto di ammissione del richiedente. L'ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo socio sarà stato effettuato il versamento della quota sottoscritta. -----

10.2. Nel caso di persona fisica la domanda scritta dovrà contenere: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; -----

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme a quanto stabilito nel presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dovrà dichiarare di aver preso visione; -----

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

10.3. Nel caso di persona giuridica nella domanda di ammissione questa dovrà indicare ragione sociale, partita iva e codice fiscale, sede e nominativo della persona a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare: -----

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; -----

b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione. -----

10.4. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati nel presente statuto, dovrà deliberare entro sessanta giorni sulla domanda e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato.



to e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 12 del presente statuto - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. -----

Art. 11 - Obblighi dei soci. -----

Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione. I soci sono obbligati: -----

- a) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; -----
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----

Art. 12 - Soci speciali. -----

12.1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

- a) alla loro formazione professionale; -----
- b) al loro inserimento nell'impresa. -----

12.2. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

12.3. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----
- c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari. -----

12.4. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 16 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 10. -----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15. ----

Art. 13 - Perdita della qualità di socio -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. -----

Art. 14 - Recesso -----

14.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo; -----
- d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa; -----
- e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa; -----



f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore. -----

14.2. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Art. 15 - Esclusione. -----

15.1. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

- a) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----
- b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; -----
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo; -----
- d) abbia visto risolto il rapporto di lavoro; -----
- e) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; -----
- f) si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----
- g) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo lettera i); -----
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; -----
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; -----
- l) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. -----

15.2. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo alle lettere d), h) e i), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 38. -----

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione. ----

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 9. -----

Art. 17 - Controversie in materia di recesso ed esclusione ---

17.1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 38. -----

17.2. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art. 18 - Liquidazione. -----

18.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota al valore nominale. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

18.2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. -----

18.3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 25 del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. -----


Art. 19 - Morte del socio. -----

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota al valore nominale, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo. -----

Art. 20 - Prescrizione dei diritti. -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Art. 21 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavora-



tori. -----

21.1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. -----

21.2. In particolare, per i soci titolari di rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. -----

21.3. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. -----

21.4. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----

21.5. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. -----

21.6. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare il recesso, la sospensione o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti. -----

----- **TITOLO VI** -----

----- **STRUMENTI FINANZIARI** -----

Art. 22 - Strumenti finanziari. -----

22.1. Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -----

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- b) le modalità di circolazione; -----
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi; -----
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

22.2. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----

----- **TITOLO VII** -----

----- **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO** -----

Art. 23 - Patrimonio sociale. -----

23.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato: -----

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari; -----
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 9; -----
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 22 del presente statuto; -----
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto; -----
- e) dalla riserva legale; -----
- f) dalla riserva straordinaria; -----
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. -----

23.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte. -----

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. -----

Art. 24 - Caratteristiche delle quote. -----


24.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 9. -----

24.2. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 38. -----

I soci hanno comunque diritto di prelazione all'acquisto da esercitarsi nelle modalità stabilite dall'organo amministrativo. -----

Art. 25 - Ristorni. -----

25.1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, in confor-



mità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. -----

25.2. L'assemblea può deliberare che la ripartizione dei ristorni a ciascun socio avvenga tramite erogazione diretta o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. -----

Art. 26 - Esercizio sociale e bilancio -----

26.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. -----

26.2. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine: -----

a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59); -----

b) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto; -----

c) a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine: -----

d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto; -----

e) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto; -----

f) alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; -----

g) ad eventuale riserva facoltativa. -----

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433-bis del codice civile. -----

TITOLO VIII -----

GOVERNO DELLA COOPERATIVA -----

Art. 27 - Organi sociali. -----

Sono organi della società cooperativa: -----

1. l'Assemblea dei soci; -----
2. il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;
3. il Collegio dei sindaci, se previsto per legge; -----
4. il Revisore legale dei conti, se nominato. -----

----- **Sezione I - Assemblea** -----

Art. 28 - Convocazione. -----

28.1. L'organo amministrativo convoca la Assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. -----

28.2. L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dal presente statuto per l'approvazione del bilancio. -----

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata. -----

Art. 29 - Assemblea. -----

29.1. L'Assemblea delibera: -----

- a) sull'approvazione della relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta; -----
- b) sull'approvazione dei regolamenti formulati dall'organo



- amministrativo; -----
- c) sull'approvazione del bilancio annuale; -----
 - d) sulla destinazione degli utili e sull'eventuale erogazione del ristorno a norma del presente statuto; -----
 - e) sulla determinazione della tassa di ammissione per i nuovi soci; -----
 - f) sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori; -
 - g) sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto; -----
 - h) sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno, ove previsto; -----
 - i) sulla retribuzione degli amministratori, sindaci e revisori - se previsti per legge o nominati -; -----
 - l) sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; -----
 - m) sulle modificazione dello statuto; -----
 - n) sullo scioglimento anticipato della società; -----
 - o) sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri; -----
 - p) su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto; -----
 - q) su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale - se previsto per legge - oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci. -----

29.2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la Cooperativa, di un Presidente onorario al fine di riconoscere, con il conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Il Presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto. Il Presidente onorario riceve copia dell'ordine del giorno delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, e può chiedere di essere sentito su specifici argomenti. -----

Art. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi. -----

30.1. L'assemblea è validamente costituita: -----

- in prima convocazione, quando intervengono, personalmente o per delega, almeno la metà dei voti spettanti ai soci; -----
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. -----

30.2. Per la validità delle deliberazioni della Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

30.3. In deroga a quanto sopra stabilito, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea, sia in prima

che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. -----

30.4. Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Art. 31 - Intervento - Voto - Rappresentanza. -----

31.1. Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 9 e per i soci speciali si applica l'articolo 12 del presente statuto.

31.2. I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe. -----

Art. 32 - Presidenza dell'assemblea. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o dall'Amministratore unico o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori ove necessario. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori, ove nominati. Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. ----

----- **Sezione II - Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione** -----

Art. 33 - Nomina, Composizione e Durata. -----

33.1. La cooperativa può essere amministrata alternativamente, secondo quanto deciderà di volta in volta l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali: -----

- a) da un amministratore unico; -----
- b) da un consiglio di amministrazione, stabilendo in questo secondo caso il numero dei consiglieri da eleggere, da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9). -----

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione. -----

L'amministratore unico dovrà essere scelto fra i soci cooperatori. Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, gli amministratori possono essere anche non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione rimanga composta da soci cooperatori. -----

33.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali. -----

33.3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del



Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. -----

33.4. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, che assume la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio. -----

33.5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

33.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. -----

33.7. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

33.8. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della società, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci. ----
In sede di nomina, possono essere stabiliti limiti ai poteri degli amministratori. -----

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-

richi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. -----

33.9. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, al vice presidente, e ai consiglieri delegati, se nominati. -----

33.10. In relazione alle necessità derivanti dalla esecuzione di particolari attività sociali, l'organo amministrativo può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico della Cooperativa, composto di personalità dotate di particolari requisiti scientifici e/o professionali, disciplinandolo con apposito regolamento. Il Comitato fornisce pareri e indirizzi all'organo amministrativo circa le attività esercitabili dalla Cooperativa. -----

33.11. L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

----- **Sezione III - Collegio Sindacale** -----

Art. 34 - Nomina, Composizione e Durata. -----

34.1. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. -----

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale, quest'ultimo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. -----

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

34.2. I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge

e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico. -----

34.3. Per il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge. -----

34.4. I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. ----

Art. 35 - Revisore legale dei conti. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un revisore legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.. -----

----- TITOLO IX -----

----- DISPOSIZIONI VARIE -----

Art. 36 - Scioglimento. -----

36.1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal terzo comma dell'articolo 30, disporrà in merito a: -----

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----

b) la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

36.2. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge. -----

36.3. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dal terzo comma dell'articolo 30.

36.4. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

Art. 37 - Clausola arbitrale. -----

37.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbliga-

torio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili del luogo in cui la società ha la sede. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo, in cui ha sede la cooperativa. -----

37.2. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina; lo stesso deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperativa. -----

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. -----

37.3. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. -----
Letto, approvato e sottoscritto. -----

F/to: Di Giovine Italo -----
De Matteis Corrado -----
Marcello Mellozzi -----
Antonio Maiello -----
Cerasi Stefania -----
Cerasi Emidio -----
Buono Raul -----
Bamonti Valeria -----
Gabriella Sacchetti -----
Monia Barlafante teste -----
Marcello Di Nicola teste -----
Giovanni De Rosa (vi è sigillo) -----

La presente copia, realizzata con sistema elettronico,
composta di n. 26 facciate, è conforme all'originale

e si rilascia per uso *Procedimento in procedura di*
registrazione e deposito al Registro Imprese -
Giulianova, Il

3 OTT. 2016

[Handwritten signature]

